

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE AUTORIZZAZIONI
ALLA RACCOLTA DI FLORA SPONTANEA E
DI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO**

Al fine del rilascio delle autorizzazioni in deroga per la raccolta delle erbe officinali e spontanee, entro i limiti stabiliti dalla Legge 6.1.1931, n. 99 e dalla L.R. 32 del 10.11.1982 e successive modifiche sul territorio della *Comunità Montana delle Alpi del mare*, si stabilisce quanto segue.

Art. 1

Nel territorio facente parte di questa Comunità Montana la raccolta in deroga delle erbe officinali e spontanee, previa autorizzazione, è limitata ai quantitativi di seguito riportati - fatto salvo l'esercizio dei diritti di uso civico secondo i regolamenti locali- :

<u>specie</u>	<u>Kg di peso fresco al giorno</u>		
		<u>uso famigl.</u>	<u>integr. redd.</u>
ANGELICA	semi e radici	1	10
PULSATILLA ALPINA bianca e gialla	steli	*	n. steli 100
ALCHEMILLA	parti aeree	*	30
ANTENNARIA DIOICA	parti aeree	*	30
ACHILLEA ERBA ROTA	parti aeree	0,5	15
ANEMONI NEMOROSA e RANUNCOLOIDES	fiori	*	n. steli 100
ARNICA (1)	fiori	0,2	5
ARTEMISIA (escluso Genepy)	fiori, foglie, radici	8	30
ASSENZIO MAGGIORE	parti aeree	8	70
BARDANA	radici	10	50
BIANCOSPINO	fiori e foglie	*	50
CAMOMILLA (matricaria c.)	fiori	2	20
CAMEDRIO (teucrium chamaedris)	parti aeree	8	40
CARLINA (c. acaulifolia)	fiori	*	5
FARFARA	fiori	2	30
FRANGOLA	corteccia	1	10
GENEPY	parti aeree	n. steli 60	1
GENZIANA gialla o maggiore (lutea)	radici	1	20
GENZIANELLA (solo a fiori grandi)	fiori	n. steli 60	20
IBERIS SEMPERVIRENS (piripina)	parti aeree	*	10
IMPERATORIA	radici	1	30
ISSOPO	radici	1	4
IPERICO	parti aeree	3	30
LAVANDA	parti aeree	2	40
MELISSA	parti aeree	1	20
ORIGANO	parti aeree	3	30
PINO MUGO	rametti	*	10
RODODENDRO	rami fioriti	*	30
SAPONARIA	foglie	1	10

STELLA ALPINA	fiore	*	5
SAMBUCO	fiore e frutto	*	60
(occorre ricordare che il S. ebulus è velenoso)			
SANTOREGGIA	parti aeree	*	10
SENECIO	parti aeree	*	10
TARASSACO	radici	1	50
TIGLIO	fiore	2	10
TIMO	sommità fiorite	1	5
THE' MONTANO (Veronica Allionii)	parti aeree	2	2
TANACETO	fiore	5	30
VALERIANA	radici	1	20
VIOLA	fiore	*	20
(escluse V. cenisia, Valderia e nummularifolia)			
VISCHIO		*	30
UVA URSINA	parti aeree	*	10

Per le specie, non classificate come officinali, per le quali nella colonna relativa ai quantitativi per uso familiare è riportato il simbolo * la raccolta è limitata a 5 esemplari giornalieri a persona ai sensi dell'art. 15 della L.R. 32/82.

Nel territorio del *Parco delle Alpi Marittime*:

- non è comunque permessa la raccolta delle seguenti specie:
 - ANGELICA
 - PULSATILLA ALPINA
 - ANEMONI NEMOROSA e RANUNCOLOIDES
 - LAVANDA
 - VISCHIO
- è sempre limitata ad 1 kg/giorno/persona la raccolta di GENZIANA gialla o maggiore (lutea).

Visto l'art. 10 della L.R. 4/9/1996 n. 63, l'autorizzazione alla raccolta di flora spontanea, non è valida nel territorio del Comune di Chiusa di Pesio, posto entro i confini del *Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro*.

Art. 2

Nel territorio facente parte di questa Comunità Montana la raccolta in deroga di prodotti del sottobosco, previa autorizzazione, è limitata ai quantitativi di seguito riportati -fatto salvo l'esercizio dei diritti di uso civico secondo i regolamenti locali- :

<u>specie</u>		<u>Kg di peso fresco al giorno</u>
MIRTILLI	frutti	20
LAMPONI SELVATICI	frutti	15
FRAGOLINE DI BOSCO	frutti	10
MUSCHI		5
GINEPRO	bacche	5
LICHENE		0,5

Art. 3

L'autorizzazione per raccolta a fini di lavoro stagionale od integrazione reddito viene rilasciata ai soli residenti nel territorio della Comunità Montana, che, ai sensi degli artt. 32 e 33 della L.R. 32/82, dovranno osservare tutte le norme fiscali e sanitarie vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione ai fini di utilizzo familiare viene rilasciata ai sensi dell'art. 17 della L.R. 32/82, in quantitativi non superiori a quelli stabiliti dal R.D. 26.05.1931 n. 772. La raccolta destinata all'utilizzo familiare di prodotti del sottobosco può avvenire liberamente nei limiti giornalieri stabiliti dalla L.R. 32/82, art. 20, come di seguito indicato: *Lamponi* kg. 1; *Mirtilli* Kg. 1; *Fragoline di bosco* Kg. 0,5; *Muschi* Kg. 0,3; *Bacche di Ginepro* Kg. 0,2.

Art. 5

Qualora il raccoglitore debba estirpare radici sarà suo preciso dovere non lasciare buche nel terreno e risistemare nel miglior modo le zolle di terreno divelte.

Art. 6

Il raccoglitore che nel corso dell'anno incorra in sanzioni da parte degli organismi addetti alla vigilanza del rispetto delle norme stabilite dalla L.R. 32/82 non potrà, nell'anno seguente, ottenere autorizzazione di cui all'art.32 della citata L.R.

Art. 7

Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento hanno validità per un anno e vengono rilasciate dal Responsabile dell'Area Tecnico-Agraria della Comunità Montana, previa istruttoria del competente Ufficio; copia della stessa verrà inviata a Parchi e Riserve Naturali operanti sul territorio comunitario. L'elenco dei richiedenti sarà inoltre inviato alle Stazioni del C.F.S. della zona.

Art. 8

Eventuali variazioni nei quantitativi indicati agli articoli 1 e 2, eventuali integrazioni all'elenco delle specie ed eventuali limitazioni al numero di autorizzazioni rilasciabili in relazione al potenziale produttivo di singole specie, potranno essere disposte con specifico provvedimento adottato dalla Giunta della Comunità Montana ed avranno validità limitatamente all'anno di adozione del provvedimento stesso.